



*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Firenze*

*Il Presidente*

Firenze, 23 aprile 2009

*Preg.mo Dott.  
Raffaele D'Amora  
Presidente Sezione Fallimenti  
Tribunale di  
FIRENZE*

*Illustre Presidente,*

*ho ricevuto la copia del provvedimento assunto dalla Sezione da Lei presieduta con il quale vengono fissati criteri di ordine generale per la determinazione dei compensi dovuti agli avvocati che abbiano svolto attività di assistenza e/o consulenza legale su richiesta degli organi delle procedure concorsuali.*

*Mi duole constatare che nessuna delle osservazioni critiche alla bozza di provvedimento, che Lei cortesemente ebbe ad inviarmi, fattele pervenire dall'Ordine in data 24 marzo è stata recepita, eccezion fatta per la clausola generale che prevede la possibilità per il Giudice Delegato di derogare ai criteri indicati in considerazione della specificità, complessità, e particolarità dei casi concreti.*

*Devo pertanto ribadire le forti perplessità del Consiglio circa la opportunità di individuare criteri unitari per la quantificazione degli onorari, essendo gli stessi già regolamentati da un sistema tariffario approvato con decreto del Ministro delle Giustizia; sistema che, prevedendo compensi minimi e compensi massimi, consente di tenere conto di una serie di fattori connotanti la prestazione professionale fornita, quali ad esempio: la complessità della materia trattata, il risultato ottenuto, l'attività effettivamente svolta. L'utilizzo di criteri standard rischia di vedere penalizzata la prestazione fornita dai Colleghi, essendo, all'evidenza, tali criteri finalizzati ad appiattare sui minimi tariffari, se non al di sotto di questi, gli onorari dovuti; o, al contrario a premiare ingiustificatamente, un lavoro banale o di basso livello, ovvero richiedente scarso impegno.*

*Non sto qui a ripetere le altre dettagliate considerazioni critiche contenute nella mia lettera 24.3.09. Mi preme soltanto sottolineare due aspetti dello stesso problema, già diffusamente illustrati nella lettera sopra citata:*



*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Firenze*

*Il Presidente*

*a) I Giudici delegati non possono comportarsi come clienti qualsiasi: essendo i compensi dovuti agli avvocati regolati con atto normativo, quale il Decreto Ministeriale, a quelle disposizioni devono attenersi, interpretandole secondo i normali canoni ermeneutici, ed applicandole in concreto, rispettando lo spirito della norma;*

*b) l'accordo preventivo sul compenso, che si auspica avvenga al momento del conferimento dell'incarico, se può trovare giustificazione ove venga richiesto da imprenditori commerciali il cui fine è quello di ottimizzare i profitti, non pare eticamente compatibile con una procedura che si svolge sotto la vigilanza ed il controllo di un Magistrato, chiamato per dovere d'ufficio ad applicare e far applicare la legge.*

*Per concludere: la standardizzazione dei compensi finisce per svilire la funzione valutativa che il Magistrato è chiamato a compiere; e la loro predeterminazione rischia di favorire atti di concorrenza sleale dell'avvocato nei confronti dei colleghi, con possibili risvolti disciplinari.*

*La cordialità che ha sempre contraddistinto i rapporti tra l'Ordine e la Sezione da Lei presieduta mi consente di esprimere con assoluta franchezza il pensiero dell'Avvocatura su questa delicata questione.*

*Con i sensi della mia immutata stima.*

*Avv. Roberto Russo*